



UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81 00144 Roma

Tel. +39 06 591.74.69 Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2 20145 Milano

Tel. +39 02 480.12.534 Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10 50132 Firenze

Tel. +39 055 234.79.02 Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com info@uhyitaly.com

A member of <u>UHU</u> International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto Sostegni – Nuovi aiuti alle imprese e al lavoro

Con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione delle principali misure di aiuto alle imprese introdotte dal cosiddetto Decreto Sostegni D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, illustriamo il nuovo contributo a fondo perduto per le partite IVA, la sanatoria dei ruoli fino a 5.000 euro in cartella e la definizione agevolata delle comunicazioni delle annualità 2017 e 2018 per i contribuenti IVA.

1. Contributo a fondo perduto per le partite IVA da richiedere a partire dal 30 marzo 2021

Il Decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione (sia che siano iscritti alla gestione separata INPS sia che siano iscritti a Ordini o Collegi professionali), o producono reddito agrario ex art 32 del TUIR, a prescindere dai relativi codici ATECO, dai colori delle zone in cui è svolta l'attività e dal fatto di essere o meno stati interessati dai vari lockdown.

Sono ammessi al contributo **anche** gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dal contributo: a) i soggetti la cui attività risulta cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni); b) i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021; c) gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR e gli intermediari finanziati e le società di partecipazione di cui all'art. 162-

bis del TUIR.

Come chiarito dalle istruzioni al modello di domanda del contributo, l'esclusione non opera a carica dell'erede che ha aperto la partita IVA dopo il 23 marzo 2021 al fine di proseguire l'attività del de cuius titolare di partita IVA prima di tale data.

Il contributo spetta soltanto ai soggetti IVA con ricavi "tipici" d'impresa o compensi professionali non superiori a 10 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, in data 23 marzo 2021 (quindi si tratta del periodo d'imposta 2019 per i contribuenti "solari"). Le istruzioni al modello di compilazione della domanda contengono una tabella contenente il "puntamento" ai righi della dichiarazione dei redditi cui far riferimento per la determinazione dei predetti ricavi 2019 (per i contribuenti solari).

Il contributo a fondo perduto spetta all'ulteriore condizione che l'importo medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo medio mensile fatturato/corrispettivi dell'anno 2019. Al fine del corretto calcolo dei predetti importi rileva la **data** dell'operazione di effettuazione cessione di beni o di prestazioni di servizi secondo le regole IVA (sono applicabili i chiarimenti forniti con le Circolari dell'Agenzia delle Entrate numeri 15 del 12 giugno 2020 e 22 del 21 luglio 2020). Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti della riduzione di fatturato/corrispettivi.







2. <u>Il calcolo del contributo a fondo</u> perduto per le partite IVA

L'ammontare del contributo a fondo perduto spettante è calcolato una applicando percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del mensile fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2019, come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il Decreto prevede, con riferimento alla determinazione del fatturato medio mensile 2019, che "ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA".

La norma prevede, inoltre, che per tutti i soggetti (salvo gli esclusi), compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), l'importo del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e, in ogni caso, non può essere

superiore a 150.000 euro.

3. Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto per le partite IVA - domande dal 30 marzo 2021

I soggetti IVA, con scelta irrevocabile da effettuare nella stessa domanda del contributo, possono richiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo in denaro con accredito diretto sul conto corrente, oppure, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, per pagare altri tributi, contributi o premi INAIL. La domanda può essere presentata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo 2021, ma non oltre il 28 maggio 2021.

Si evidenzia, inoltre, che, in ogni caso, l'utilizzo in compensazione del contributo non sarà possibile fintanto che non uscirà la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dell'apposito codice per compensare il credito d'imposta relativo al contributo in esame.

La domanda all'Agenzia delle Entrate si presenta con modalità telematiche, utilizzando, alternativamente:

- a) l'applicazione desktop telematico, eventualmente anche tramite professionista di fiducia o altro soggetto abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, delegato al cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche contribuente, oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello stesso;
- b) il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" del sito web dell'Agenzia delle Entrate, a cura del contribuente

interessato abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso uno dei predetti intermediari abilitati al cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del contribuente.

In caso di utilizzo del contributo in compensazione, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (anche per il tramite di un professionista abilitato), non è quindi consentito presentare il modello F24 tramite l'home banking. Ai fini della compensazione, non si applica: a) il limite di utilizzo di 250.000 euro relativo ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; b) il limite di 700.000 euro dei crediti compensabili con il sistema F24, che solo per il 2020 era stato elevato a 1 milione di euro. Non si applica nemmeno la preclusione compensazione con modello F24 in presenza di debiti scaduti per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

4. Abrogazioni e limitazioni di precedenti contributi

È stato **soppresso** il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, commi 14-bis e 14- ter, del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), peraltro mai entrato in vigore per mancanza delle norme attuative, a favore degli operatori **con sede nei centri commerciali** e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Con riferimento al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici (di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto







2020, n. 104), previsto anche per i comuni capoluogo di provincia ove sono situati Santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche la raccolta competenti per l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi, è stata introdotta la limitazione secondo possono accedere al contributo solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Resta in vigore il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni capoluogo di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

5. Novità IVA

Con il Decreto in commento, viene rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 l'avvio sperimentale del processo di predisposizione e messa a disposizione dei contribuenti delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, da parte dell'Agenzia delle Entrate, basate dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere; mentre a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la bozza della dichiarazione annuale IVA.

6. <u>La "sanatoria" dei ruoli fino a</u> 5.000 euro

Con l'articolo 4, comma 4, del Decreto Sostegni è stato previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), fino a 5.000 euro. L'importo annullato è comprensivo di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (sono invece esclusi gli interessi di mora e l'aggio di riscossione). L'agevolazione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

I debiti annullati, che interessano potenzialmente tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, sono soltanto quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La sanatoria in commento, tuttavia, è limitata:

- a) alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

L'importo residuo di euro 5.000, riferendosi al singolo carico, sembra prescindere dall'importo del debito originario, che, quindi, potrebbe essere un importo maggiore, successivamente diminuito entro i 5.000 euro, per effetto, ad esempio, di rateizzazioni in corso.

Rientrano nella sanatoria anche i predetti

"ruoli" ricompresi nella definizione agevolata ex art. 3, D.L. n. 119/2018; alla definizione ex art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 e alla definizione ex art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (si tratta in pratica delle **rateizzazioni in corso**).

Fino all'emanazione del decreto attuativo che stabilirà anche la data di annullamento dei ruoli, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, alla data del 23 marzo 2021, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, e sono altresì sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Notifiche sospese fino al 30 aprile 2021

L'annullamento dei predetti ruoli **non si applica**:

- a) ai debiti relativi ai carichi di cui all'art.3, comma 16, lettere a), b) e c), delD.L. n. 119/2018:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- b) alle risorse proprie tradizionali dell'UE (come ad esempio, i dazi) e all'IVA riscossa all'importazione.

Il Decreto Sostegni ha prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, che derivano da:







- a) cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e in genere da tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- b) compresi gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito INPS, di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- c) gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- d) ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

8. <u>La "sanatoria" delle comunicazioni</u> ai contribuenti

Con l'art. 5 del Decreto Sostegni è stata anche prevista una "sanatoria" avente "comunicazioni" oggetto le dell'Agenzia delle Entrate, aventi le caratteristiche di seguito evidenziate, riguardanti le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, elaborate entro il 31 dicembre 2020, ma che non sono state inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020.

Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate oggetto di questa "definizione" agevolata, nei termini di seguito illustrati, in particolare, sono:

quelle relative alle dichiarazioni del

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2017** (quindi quelle del periodo d'imposta 2017 per i contribuenti "solari"), elaborate entro il 31 dicembre 2020;

 quelle relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

La definizione agevolata delle predette comunicazioni è consentita esclusivamente ai contribuenti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (di entrata in vigore del Decreto Sostegni), che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno 2019, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2020.

In riferimento alle comunicazioni interessate, saranno "condonate" le sanzioni e le somme aggiuntive. Considerato che con l'emissione della comunicazione l'Agenzia delle Entrate già riduce le sanzioni richieste dalla misura ordinaria del 30% all'importo agevolato del 10%, la "sanatoria" in questione è limitata allo stralcio di questo 10% per due sole annualità.

Sarà la stessa **Agenzia delle Entrate** che, sulla base dei dati delle dichiarazioni, individuerà i contribuenti IVA interessati dalla predetta diminuzione di volume d'affari o dei ricavi/compensi, e **invierà** quindi agli interessati la comunicazione (via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, o altre modalità che saranno stabilite), contenente **la proposta di definizione**, con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. È prevista l'emanazione di uno o più Provvedimenti attuativi da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive, che sono come detto "condonate".

Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o ancora, per importi superiori a 5.000 euro, in massimo 20 rate trimestrali uguali. Si evidenzia che, in ogni caso, l'importo della prima rata dovrà essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate sono dovuti interessi, calcolati, al tasso del 3,5% annuo, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

9. <u>Proroga dei termini di notifica delle</u> cartelle

Con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, nonché, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020), anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021 (sono le comunicazioni e gli inviti relativi ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche IVA), è stata disposta:

a) la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all' art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del







riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;

 b) la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.

È stato inoltre prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'art. 152, comma 1, primo periodo, del Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, relativo ai pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Restano in ogni caso validi gli atti e i provvedimenti adottati dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data del 23 marzo 2021.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web: http://www.uhyitaly.com.

Per ulteriori informazioni: info@uhyitaly.com

